

12

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consolida - 698/A - 1984
Legislatura

" Modifica alla L.R.4 dicembre 1981,n.60,
"Concessione di contributi ai Comuni per
la elaborazione dei piani di sviluppo e
di adeguamento della rete di vendita".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 28/12/84.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO INDUSTRIA COLMERCIO ARTIGIANATO ECOLOGIA

RELAZIONE

al Disegno di Legge : "MODIFICA alla L.R. 4 dicembre 1981, n.60, avente ad oggetto "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita".-

La L.R. 4 dic.1981, n.60, che disciplina la concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, è entrata in vigore il 28 dicembre 1981.

Con circolare dell'Assessorato in data 18.1.1982 sono state impartite disposizioni ai Comuni in merito alla legge stessa e sono stati ribaditi, in particolar modo, i termini e le modalità di concessione del contributo, previsti dagli artt.4, 6 e 7 della legge medesima.

L'art.4, primo comma, prevede un contributo nella misura del 60% delle spese sostenute da ciascun Comune, e comunque non superiore all'importo di L.200 (duecento) per abitante. In effetti, il contributo della Regione non deve superare il 60%, ma per i pochi Comuni ai quali è stato già erogato si è rilevato che il contributo in questione si riduce al 20 - 30% non potendo superare, nel contempo, l'importo derivante dal rapporto pro-capite della popolazione residente. E' quindi indispensabile l'elevazione della cifra per abitante.


Inoltre, alla scadenza dei mesi quattro (art.6) dalla data di entrata in vigore della legge (28 aprile 1982) solamente pochi Comuni, circa un terzo, avevano fatto pervenire la relativa istanza : alcune scarsamente documentate, altre pervenute oltre il termine utile stabilito dalla legge.

E' da ritenersi che il suddetto termine non sia stato sufficiente per i Comuni e per quanto riguarda la scelta del tecnico o dei tecnici e per l'adozione degli atti deliberativi concernenti l'affidamento dell'incarico.

Ciò premesso, si rende necessario ed urgente non solo elevare l'importo per abitante da L.200 a L.500 (cinquecento) in modo da assicurare ai Comuni il contributo effettivo del 60% delle spese sopportate per la redazione dei piani, ma anche prorogare i termini sia per regolarizzare le domande pervenute oltre il termine di scadenza e sia per dare la possibilità agli altri Comuni di inoltrare la domanda di concessione del contributo medesimo.

Addì 13 NOV. 1984

L'ASSESSORE
(Avv. Franco BORGIA)



3

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO

D i s e g n o d i L e g g e d i :


M O D I F I C A alla L.R. 4 dicembre 1981,n.60,
"CONCESSIONE di contributi ai Comuni per la elabo
razione dei piani di sviluppo e di adeguamento
della rete di vendita"-

4

REGIONE^{- 2 -} PUGLIA

Art.1 -

L'importo di L.200 (duecento) per abitante previsto dal primo comma dell'art.4 della L.R.4.12.1981, n.60, è elevato a L.500 (cinquecento) per abitante.



5

REGIONE ^{- 2 -} PUGLIA

Art.2 -

Il termine per la presentazione delle domande di cui al primo comma dell'art.6 della L.R.4.12.1981, n.60, è fissato in mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I termini fissati al secondo comma dell'art.6 della L.R. 4.12.1981, n.60, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono ritenute valide le domande presentate oltre i termini stabiliti dall'art.6 della L.R. 4.12.1981,n.60, salva eventuale integrazione della documentazione entro il termine perentorio di anni uno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.



REGIONE⁻⁴⁻ PUGLIA

Art.3 -

Il termine perentorio previsto dal primo comma dell'art.7 della L.R. 4.12.1981, n.60, è elevato da uno a due anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Il termine di due anni decorre ~~da~~ dall'entrata in vigore della presente legge per le domande presentate oltre i termini previsti dall'art.6 della L.R. 4.12.81, n.60 e ritenute valide ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo.

M. M. M.

A. M. M.

5

REGIONE PUGLIA

Art.4 -

Alla maggiore spesa si fa fronte con lo stanziamento di L.400 milioni del Cap.08102 "concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita" del bilancio 1984 e seguenti.

M. M. M.

L'ASSESSORE
(Avv. Franco Borgia)

[Signature]

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Const.
liare permanente il 10.1.85